

**LINEE GUIDA ADOTTATE DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE DI PROFESSIONISTI CHE HANNO
OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO TITOLO PROFESSIONALE AI FINI
DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

Articolo 1

(Contenuto della prova attitudinale)

1. La prova attitudinale prevista *dagli articoli 11 e 23* del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso la sede del Consiglio Nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. La Commissione, stabilisce il periodo in cui si svolgeranno le prove. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A) al presente regolamento, *secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo*.
3. La prova scritta, della durata massima di cinque ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.
4. L'eventuale prova pratica, la cui durata è a discrezione della Commissione, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

Articolo 2

(Commissione d'esame)

1. Presso il Consiglio Nazionale è istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio Nazionale, iscritti dell'Albo dei **Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** con almeno otto anni di anzianità. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione o presso la Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la doppia valutazione di professionalità.
3. La Commissione è costituita con decreto del Ministro della Giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta da un componente designato dal Consiglio Nazionale, giudica e delibera con la presenza di almeno 3 componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della Commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'Albo.
5. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di quattro mesi.
6. Il Consiglio Nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

Roma, 4 ottobre 2016

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
P.zza della Repubblica 59
00185 - Roma

Il/la sottoscritto/anato/a.....

il.....; cittadino/a

residente in

in possesso del Decreto Ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla
sezione dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emesso in data

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

- (1) Ove sussista il requisito
(2) A (Commercialista) o B (Esperto contabile)